

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 067/CGF (2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 ottobre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I COLLEGIO**

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO DEL CALCIATORE COSSENTINO ALBERTO (TESSERATO A.C. REGGIANA 1919 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGIANA/COMO DEL 30.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cossentino Alberto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINESTRA CIRO SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/SALERNITANA DEL 7.10.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:  
- DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORRENTINO ARMANDO:  
- DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ IN AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6.11.2012 INFLITTA AL SIGNOR CECERE ALFONSO;  
SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/ARZANESE DEL 7.10.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 9.10.2012)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) in due distinti appelli:

- in accoglimento del ricorso proposto per il calciatore Sorrentino Armando riduce la sanzione della squalifica inflitta per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso proposto per il signor Cecere Alfonso e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23.10.2012 INFLITTA AL SIG. CLAUDIO LOTITO SEGUITO GARA SALERNITANA/BORGO A BUGGIANO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 48/DIV del 16.10.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno annulla la delibera impugnata.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 18 ottobre 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete